SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL LATINA

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN REGIME DI FULL SERVICE DI LAVAENDOSCOPI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL DI LATINA

ALLEGATO 10 – SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale (C.F. n°_____), con sede legale in_____, Via _____in appresso anche Azienda o ASL _____), nella persona del Dott._____ nato/a _____ il _____autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

La Società _____(Partita I.V.A.n°_____ _____)

con sede in _____ Via/Piazza _____

C.C.I.A.A _____, Registro Imprese _____ (in appresso anche Fornitore), nella persona di_____ nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

a. L'ASL ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato ai sensi di legge;
b. con Deliberazione del Direttore Generale n._____ del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a Euro _____;
d. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto (Capitolato Tecnico) e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l'ulteriore documentazione di gara, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
   - dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dai documenti di gara tutti, nessuno escluso, da intendersi integralmente acclusi al presente contratto anche se non materialmente allegati;
   - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
   - dalle disposizioni legislative, anche regolamentari, in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
   - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall' Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. L'ASL affida alla Società _____con sede in_____alla via _____, la fornitura di dispositivi medici da somministrazione, prelievo e raccolta, per apparato respiratorio, gastrointestinale, urogenitale e accessi vascolari per le esigenze dell'ASL di Latina, nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Latina ad eseguire le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo complessivo pari ad Euro _____, IVA esclusa.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi a consumo di cui all'art. 60, comma 3, lettera b, del D.lgs. 36/2023. Si precisa, in particolare, che a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Le clausole di revisione dei prezzi non possono apportare modifiche che alterano la natura generale del contratto. La richiesta di revisione dei prezzi in aumento dovrà essere motivata da parte dell'aggiudicataria.

Articolo 3

Durata del contratto e clausola di risoluzione anticipata

1. La durata del Contratto è di 36 mesi, con decorrenza che verrà stabilita sul verbale di inizio attività controfirmato dall'ASL, nella persona del DEC (Direttore per l'esecuzione del Contratto) e dalla ditta aggiudicataria, fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale nei casi stabiliti dal contratto stesso e dai documenti ivi richiamati (potranno essere nominati più DEC).
2. Il Fornitore, con la domanda di partecipazione e la presentazione dell'offerta dichiara di aver accettato tutto quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico ed ogni altro documento di gara, da intendersi integralmente acclusi al presente contratto anche se non materialmente allegati.
3. L'ASL Latina, in ogni caso, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima (compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro), qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto e negli altri documenti di gara.
4. L'ASL Latina si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente Contratto in caso di attivazione, da parte della CONSIP, della Regione Lazio o di altro soggetto aggregatore, di

Convenzioni/Contratti/Accordi Quadro per l'esecuzione delle forniture in esso previsti. L'appaltatore, anche in questo caso, non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro. Avrà solo il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite.

5. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'ASL Latina di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture appaltate, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per le forniture stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le forniture contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Latina assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Latina da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Latina e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL Latina di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle forniture oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
8. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'ASL Latina.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1.Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le attività atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

c. prestare le attività, impiegando tutte le strutture, le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;

d. manlevare e tenere indenne l'ASL Latina, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazioni, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare le attività richieste secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli altri documenti di gara e negli atti presentati dal Fornitore in fase di partecipazione (Offerta tecnica ed economica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In caso di particolare urgenza, potrà venirne richiesta l'esecuzione entro termini più brevi. La ditta, in sede di offerta, potrà proporre termini più brevi rimanendo, però, poi vincolata agli stessi.
2. Per le attività eccedenti la normale manutenzione programmata, gli orari di lavoro dovranno adeguarsi alle esigenze del reparto al fine di recare il mimino intralcio alla normale attività sanitaria e dovranno comunque preventivamente essere concordati con la Direzione del reparto e con il DEC;
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Latina.
4. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con maestranze specializzate e capaci, con attrezzature e macchinari idonei e perfettamente efficienti; le prestazioni medesime, dovranno essere condotte in modo da garantire la speditezza e la riuscita nei limiti di tempo consentiti, restando la Ditta appaltatrice unicamente e pienamente responsabile della resa e della riuscita delle prestazioni ad essa affidate.
5. Le prescrizioni tecniche riportate nel Capitolato Tecnico di gara hanno valore puramente indicativo in quanto le stesse rappresentano solamente la base elementare di quel complesso di cognizioni e specifiche competenze che spettano alla Ditta appaltatrice, ai suoi tecnici ed alle sue maestranze. Nell'esecuzione dei servizi/forniture, la Ditta appaltatrice dovrà osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e porre la massima cura per non intralciare la viabilità ed assicurare una buona e sempre efficiente protezione alle persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti gli sbarramenti, protezioni, segnalazioni, ecc., occorrenti allo scopo. La Ditta appaltatrice dovrà, inoltre, porre nell'esecuzione delle prestazioni ad essa affidate, la massima cura per evitare danni a persone, cose, impianti ed opere esistenti.
6. Nel caso la ditta riscontrasse di dover eseguire servizi/prestazioni non compresi nel presente appalto deve immediatamente darne comunicazione al Direttore ASL dell'esecuzione che valuterà l'esecuzione dell'attività o l'eventuale diniego. Le attività non debitamente accettate dal Direttore dell'esecuzione non verranno contabilizzate e pagate.

7. Per gli ulteriori obblighi del fornitore in fase di esecuzione si rimanda a quanto previsto nell'ambito del Capitolato Tecnico.
8. L'erogazione di tutte le attività (forniture e connessi servizi) si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7
Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Al fine di consentire un controllo quali/quantitativo, il Fornitore si impegna a trasmettere all'ASL, tutte le informazioni che gli venissero richieste in fase di esecuzione contrattuale (le informazioni che si dovessero ritenere necessarie da parte del DEC).
2. L'ASL di Latina si riserva, altresì, la facoltà di eseguire, in fase esecutiva, ulteriori controlli senza preavviso. Il Fornitore non potrà in alcun modo impedire od opporsi a tali verifiche;
3. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave, contatta il Referente indicato dal Fornitore (cd. Responsabile per l'esecuzione delle prestazioni della ditta aggiudicataria) richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
4. Per autorizzare l'emissione della fattura il DEC dovrà emettere un certificato di regolare esecuzione. Il DEC, prima di emettere il certificato di regolare esecuzione, potrà chiedere all'aggiudicatario la produzione di uno o più rendiconti periodici delle attività svolte nel trimestre di riferimento, oltre alle altre informazioni e chiarimenti ritenuti necessari. Il DEC, prima di emettere il certificato di regolare esecuzione, dovrà approvare i suddetti documenti. L'accettazione delle attività da parte dell'ASL, non solleva la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alle prestazioni di cui al presente Appalto.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8
Attrezzi e Macchinari

1. Tutti gli attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto e le eventuali opere provvisionali di qualsiasi tipo o

specie, eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività dovranno essere forniti e mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla Ditta appaltatrice, a sue complete cure e spese.

Articolo 9

Abbigliamento addetti ai lavori

L'appaltatore deve dotare i propri addetti di idoneo abbigliamento da lavoro, di cartellino identificativo (cartellino in cui deve essere riportata anche la denominazione dell'appaltatore stesso) e di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari previsti dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i..

Articolo 10

Corrispettivi

1. Per quanto concerne le forniture di cui al presente affidamento, la ditta aggiudicataria riceverà un ordinativo di fornitura elettronico a cui seguirà, cronologicamente, la fornitura, la fattura emessa dalla stessa aggiudicataria e, previa verifica del DEC, la liquidazione e pagamento, dei corrispettivi fatturati.
2. I corrispettivi verranno pagati nei termini di legge dalla ricezione delle relative fatture.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati con l'importo complessivo contrattualizzato. Tale importo sarà, quindi, considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. L'importo triennale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e, salvo quanto previsto al precedente art. 2, punto elenco n. 4, è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvi i casi previsti dalla legge.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Ogni fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: "*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118*". Il Fornitore

accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3 comma 1. L'aggiudicatario ha sottoscritto il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, che ha provveduto a scaricare e reinserire sullo stesso Sistema, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

2. I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

3. L'importo della fattura può essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate come di seguito previsto. Dalla fattura possono essere detratti, altresì, gli importi relativi alle prestazioni effettuate da terzi. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere le prestazioni né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. Se il fornitore procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL e dovuti a tale interruzione.

4. Resta inteso che l'ASL Latina, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi e canoni, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'Impresa aggiudicataria esprime il proprio consenso, ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile, ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di eventuali interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura.

6. Ciascuna fattura per poter essere liquidata dovrà riportare il CIG (Codice identificativo di gara). In caso di mancata o di errata indicazione del CIG, l'ASL comunicherà alla ditta aggiudicataria di stornare integralmente la fattura emessa e di riemettere nuova fattura con i dati corretti. In tale ultimo caso l'ASL non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti delle prestazioni effettuate.

7. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n._____, intestato al Fornitore, presso_____ e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc_____.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono _____.

3. Il Fornitore, a seguito di apposita richiesta, ha comunicato all'ASL le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

4. Il Fornitore si impegna a comunicare ogni successiva modifica ai dati, già, trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..

5. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

6. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'ASL ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

8. L'ASL Latina verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

9. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Latina, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'ASL Latina richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione delle presenti attività rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Penali

1. Qualora, durante lo svolgimento delle prestazioni, si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali e dei documenti di gara, ivi, richiamati ovvero rilievi per negligenza nell'espletamento delle stesse prestazioni, l'ASL Latina, previa contestazione a mezzo pec, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione delle attività appaltate. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Latina non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito indicato:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura ad esso imputabile: penale pari a € 100,00 (euro 100/00);
- per ogni giorno di ritardo nel collaudo dell'apparecchiatura ad esso imputabile: penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00);
- per ogni giorno di ritardo per il "ripristino/sostituzione" dell'apparecchiatura o di un suo componente mal funzionante: penale pari a € 150,00 (euro cento/00);
- per ogni giorno di ritardo nella la consegna/sostituzione dei materiali di consumo (reagenti, calibratori, controlli ecc.): penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00).

Le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. La Stazione appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore stesso potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. La Stazione appaltante per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati a suo favore. A tal fine, l'Appaltatore autorizza, sin d'ora, ai sensi dell'art. 1252 c.c., la Stazione Appaltante a compensare le somme ad esso dovute, a qualunque titolo, con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse

3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'ASL intenda eventualmente valore intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

4. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'ASL verranno contestati per iscritto a mezzo pec. Qualora l'ASL Latina non accogliesse le giustificazioni addotte dalla Società ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'ASL stessa addebitando le spese al Fornitore.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 15

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, come previsto all'art. 25 del Disciplinare di gara, ha costituito a favore dell'ASL Latina una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva).

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Latina ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'ASL Latina o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'ASL da ogni responsabilità.
4. Per quanto sopra, il Fornitore ha costituito le polizze assicurative previste all'art. 9 del Capitolato Tecnico di gara;
5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze è condizione essenziale per l'ASL Latina. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. La Società garantisce all'ASL la continuità delle prestazioni a regola d'arte ed il buon funzionamento della strumentazione ad esse eventualmente connessa anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle attività e includendo gli eventuali danni nell'ambito delle coperture assicurative sopra previste.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli Uffici dell'ASL competenti in materia.
8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASL resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo alla Società.

9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutte le precauzioni e le istruzioni previste dal Capitolato e da tale comportamento derivassero danni agli utenti e/o ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento dei danni causati.
10. Il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti i danni accertati, di qualunque natura, arrecati a persone o cose causati dal proprio personale.
11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'ASL, in contraddittorio con i rappresentanti della Società.
12. In caso di assenza dei rappresentanti della Società, si procederà agli accertamenti dei danni di cui al punto che precede, in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola ASL, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 18

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, l'ASL Latina può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento.

2. La risoluzione del contratto potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggravati e/o reiterati inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della prestazione contestata regolarmente;
- Reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sanità;
- Violazione delle norme in materia di subappalto, di cessione del contratto e dei crediti;
- Violazione delle norme in materia di riservatezza e di trasparenza;
- Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentare contro l'ASL Latina;
- Mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
- Mancata reintegrazione della cauzione/fideiussione definitiva eventualmente escussa;
- Accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato dalla ditta;

- Mancata osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- Avvenuta applicazione di almeno 2 penali in un mese e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del Contratto;
- Avvenuta applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore contrattualizzato;
- Ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

3.In tutti i predetti casi di risoluzione, l'ASL Latina ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'ASL, per l'approvvigionamento delle prestazioni appaltate si rivolgerà alla Società che si è classificata seconda in graduatoria.

4.Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett.e), e dell'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

5.Ove si verifichino deficienze o inadempienze tali da incidere sulla regolarità delle prestazioni, l'ASL potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente a spese della ditta affidataria, l'esecuzione del contratto.

6.L'ASL, in ogni caso, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima (compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro):

- Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- Sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- Eventuali futuri affidamenti da parte di Soggetto Aggregatore (Consip, Regione Lazio o Altra Centrale di Committenza);

Articolo 19

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ASL Latina ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'ASL, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

5. L'ASL Latina può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera da inviarsi a mezzo pec, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL.

Articolo 20

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'ASL Latina avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36 del 2023 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL. L'ASL Latina si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti dell'ASL Latina, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di

rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni già erogate.

Articolo 22

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig._____, il Responsabile per l'esecuzione delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Latina.

2. I dati di contatto del suddetto Responsabile sono: numero telefonico_____, numero di cellulare aziendale_____ , indirizzo e-mail aziendale _____, indirizzo pec_____ .

Articolo 23

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Latina.
3. In ogni caso l'ASL Latina aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'ASL nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 24

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett.d), del D.Lgs 36/2023.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Latina ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 25

Subappalto

Il Fornitore, ai sensi di quanto previsto all'art. 119 del D.lgs. 36/2023, potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: già dichiarate in fase di partecipazione

_____

_____

Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 27

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ASL, è competente, in via esclusiva, il Foro di Latina.

Articolo 28

Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del presente Contratto l'ASL Latina, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 114 e seg. del D.lgs. n. 36/223, nomina il Sig._____ in qualità di DEC (Direttore per l'esecuzione del contratto), attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.
2. I dati di contatto del suddetto DEC sono: numero telefonico_____, numero di cellulare aziendale_____ , indirizzo e-mail aziendale _____, indirizzo pec_____ .

Articolo 29

Clausola Antipantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL Latina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Latina nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 30

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente contratto, ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: Il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l'ulteriore documentazione di gara, la cauzione definitiva, le polizze assicurative, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

IL Fornitore

…….. …….

ASL Latina …….

Il sottoscritto **…….** in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articoli nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 28.